

32680

S. 74

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

I Sezione Controversie di lavoro e previdenziali,
in persona del Giudice Fabio Massimo Gallo, all'udienza del 5.12.2006 ha
emesso la presente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 217220 dell'anno 2005 , vertente

tra

MONCO GEMMA, LO GIUDICE CRISTINA, BENINCASA ADA, PEDERZANI
GABRIELA, COSTANTINI ANGELA, DALL'ACQUA NICOLA, BERTAGNIN
CLAUDIA, MANZECCHI RAFFAELLA, MIGLIORELLI OTELLO, TARQUINIO
MARIA ALESSANDRA, BONGINI GRAZIANA, LORIA MYRIAM, BARBERA
ANNETTE, MASCIOLI ANNA MARIA LIVIA, ERLER MARIA CRISTINA,
RENZETTI ROBERTO, ZEMBRINO ANNA, ROSATO SERGIO, BURLINA
MARIANNA, MONTE MARCO, FROLA SANDRA, DE SIMONE MARIO,
CHIGNOLA IVANO, TINTI ANTONELLA, PALMERI MARIA ELENA, MARCHI
LELIO GIOVANNI, BONIZZATO STEFANO, PARENTE MARISA,
MIRISCIOTTI VALERIA, LA VELLA PAOLA, FASCIOCCO MICHELINA,
SANTACHIARA VITTORIO, GALLEA PIERA, MOROSINI MARINA,
CARDONI MARIA, FRAIOLI ELVIO, GORI SUSANNA, BEZZI PIERA
ANGELA,

elettivamente dom.ti in Roma,
proprio difensore, Avv. Giorgio Colnago,

presso lo studio del

RICORRENTI

E

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI;

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;

in persona dei Ministri pro tempore,
dom.ti per la carica in Roma, alla Via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura
Generale dello Stato che li rappresenta e difende per legge,

CONVENUTA

dando lettura del seguente


DISPOSITIVO

Il Giudice

Dichiara il diritto dei ricorrenti all'applicazione dei medesimi coefficienti di maggiorazione, in relazione al costo della vita, stabiliti per il personale amministrativo del Ministero degli Affari Esteri con le decorrenze - secondo le effettive prestazioni di servizio - dall'1.1.2000, 1.1.2001, 1.1.2002, 1.1.2003 ed 1.1.2004; dichiara il diritto dei ricorrenti alla corresponsione delle conseguenti differenze economiche, con rivalutazione dalla data di maturazione dei singoli crediti, e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate; condanna le Amministrazioni convenute al pagamento delle spese processuali.

Roma, 5.12.2006

Il Giudice



Oggetto: importo assegni di sede ex art. 27 D. L.vo n.62 del 1998.
Conclusioni: come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 4.7.2005, i ricorrenti in epigrafe, tutti appartenenti ai ruoli del personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, collocati fuori ruolo presso il Ministero degli Affari Esteri, in servizio all'estero in diversi periodi negli anni scolastici dal 2000/2001 al 2004/2005, esponevano di aver percepito gli assegni di sede con una maggiorazione inferiore a quella riconosciuta, nelle medesime sedi, ai dipendenti di pari qualifica dell'Amministrazione convenuta.

Chiedevano pertanto che venisse dichiarato il loro diritto a ottenere gli stessi coefficienti di maggiorazione in relazione al costo della vita stabiliti per il personale amministrativo del ministero degli Affari Esteri, con decorrenza secondo le effettive prestazioni, e alla corresponsione delle relative differenze economiche, con rivalutazione ed interessi, e vittoria di spese.

Notificato ritualmente il ricorso al Ministero predetto nonché al Ministero dell'Economie e delle Finanze, si costituiva per entrambe le Amministrazioni l'Avvocatura Generale dello Stato, eccependo il difetto di giurisdizione, la prescrizione ex art. 2956 n.4 c.p.c. e l'infondatezza della domanda nel merito.

All'udienza del 15.12.2005 la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 6.7.2006, concedendo termine per note, poi al 5.12.2006 su istanza della difesa dei ricorrenti con termine per ulteriori note; infine, all'udienza del 5.12.2006, la causa veniva discussa dai difensori di tutte le parti, e quindi decisa con la lettura del dispositivo in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sussiste la giurisdizione dell'A.G.O. poiché i ricorrenti, che agiscono per il riconoscimento di un diritto relativamente a spettanze derivanti dal rapporto di pubblico impiego per periodi successivi al 30.6.1998, non chiedono l'annullamento ma la disapplicazione dei provvedimenti regolamentari interministeriali che hanno stabilito i coefficienti di sede, domanda che si pone come meramente strumentale al petitum sostanziale.

Non si ritiene poi che i provvedimenti di cui sopra possano essere considerati atti di macro-organizzazione, in quanto riguardano soltanto la determinazione di una parte variabile della retribuzione del personale e non assurgono ad un rilievo tale da condizionare l'azione amministrativa del Ministero degli Esteri.

Parimenti infondata appare l'eccezione di prescrizione, non attagliandosi l'art. 2956 n.4 alla presente fattispecie: i ricorrenti infatti non agiscono nei confronti di una parte privata in favore della quale abbiano svolto attività di insegnamento bensì nei confronti del Ministero - datore di lavoro, in forza di un rapporto di lavoro subordinato.

Nel merito, la domanda dei ricorrenti merita accoglimento.

I presupposti di fatto, concernenti la qualifica dei ricorrenti, le mansioni svolte o la sede di servizio, non costituiscono oggetto di contestazione.

In diritto, si osserva che l'assegno di sede previsto per il personale scolastico, al pari dell'indennità di servizio prevista per il personale del Ministero degli Esteri, non ha natura retributiva ma risponde all'esigenza di sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero; le due indennità constano di una parte di base,

differente tra i due istituti, ed una parte variabile, corrispondente alla maggiorazione basata sul costo della vita.

Pertanto, esclusa la natura retributive degli istituti in questione, e ferma restando la differenza di importo dell'indennità di base, in favore dei dipendenti del Ministero degli esteri, nessuna ragione giustifica un incremento dell'assegno di sede in misura inferiore a quella riconosciuta all'indennità di servizio, avendo entrambi la loro ratio nell'adeguamento dell'indennità o dell'assegno al costo della vita.

Il coefficiente di maggiorazione, che va peraltro ad incidere su una base già differenziata, deve pertanto essere lo stesso per il personale degli Esteri e per quello scolastico avente corrispondente qualifica, nella medesima sede, identico essendo, evidentemente, il costo della vita e le sue variazioni.

Il ricorso va quindi accolto.


Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

(come in epigrafe)

Roma, 5.12.2006

Il Giudice



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
ROMA, IL 4.1.2007



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
ROMA, IL 4.1.2007
Benedetta Molinero

